



Titolo

Corte federale d'appello – fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio – abbreviazione dei termini per giusti motivi - art. 103, comma 2, CGS – deve essere assicurato il diritto di difesa

Descrizione

Ai sensi dell'art. 103 CGS, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Si prevede inoltre che tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Allorché i termini sono abbreviati occorre la prova che la comunicazione sia pervenuta a conoscenza delle citate parti nel termine abbreviato di sei giorni liberi antecedenti alla data di fissazione dell'udienza; in caso contrario occorre fissare una nuova udienza.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 101/CFA/2019-2020/A

Presidente

Sica

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 103, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 101 CFA del 3 agosto 2020 (Procura Federale Interregionale - Hellas Verona FC spa - Sig. Giancarlo Filippini - Torino FC spa - Sig. Massimo Bava - ACD Giovani Fucecchio - Sig. Benedetto Vaiani - Genoa Cricket and Football Club spa - Sig. Michele Sbravati - Sig. Marco Betelli - Città di Pontedera - Sig. Paolo Pastacalci - San Gimignano - Sig. Simone Nogara - AS Roma spa - Sig. Massimo Tarantino